



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF204

INFO FLASH

La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	RAVVEDIMENTO DELL'OMESSO QUADRO RW
RIFERIMENTI	D. LGS. 18.12.1997 N. 471; ART. 5 DL 167/1990
CIRCOLARE DEL	20/11/2017

SANZIONE FISSA PER IL RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI

Sintesi: il modulo RW è da intendersi come un quadro non reddituale da allegare al modello Redditi. Nel caso in cui sia stata omessa la presentazione del quadro RW nell'ambito del mod. Redditi 2017, vanno considerate le specifiche sanzioni previste dall'art. 5, DL n. 167/90 che prevede:

- l'applicazione della sanzione **fissa di € 258** in caso di regolarizzazione dell'omessa/errata compilazione del quadro RW **entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello** a prescindere dal fatto che i possedimenti esteri siano o meno detenuti in paradisi fiscali.
- spirati i 90 giorni, la sanzione fissa "lascia il posto" a quella percentuale con un **ritardo superiore a 90 giorni**, è applicabile la sanzione percentuale che va dal **3% al 15%** degli importi non dichiarati (dal 6% al 30% in presenza di attività / investimenti detenuti in Stati "black list").

Le violazioni sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.

Come noto, il modulo RW è un quadro del mod. Redditi compilato da parte delle persone fisiche, società semplici ed enti equiparati o enti non commerciali che detengono investimenti all'estero.

La compilazione del quadro:

- rientra nella disciplina del "monitoraggio fiscale"
- segue le modalità ed i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.



Nota: nei casi, alternativamente:

- di esonero dalla dichiarazione dei redditi
- di presentazione del mod. 730/2017

il quadro RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO PF (ora REDDITI PF).

SANZIONI		
Violazione obbligo monitoraggio fiscale	Regime fiscale privilegiato	Omessa presentazione quadro RW
La violazione degli obblighi dichiarativi è oggetto delle sanzioni disciplinate dall'art. 5 del D.L. 167/1990, ai sensi del quale la violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.	La sanzione diventa dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati qualora la violazione riguardi attività estere detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.	€ 250 dichiarazione tardiva se il ritardo non supera i 90 giorni

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DICHIARAZIONE INFEDELE

Nel caso in cui

- ⇒ la dichiarazione sia presentata **oltre 90 giorni** dalla scadenza originaria
- ⇒ ed alla violazione sul monitoraggio fiscale sia associato il recupero di una maggiore imposta in quanto sono stati indicati valori inferiori a quelli accertati, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta si applica la **sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta**.



Nota: le sanzioni sono:

- **ulteriormente incrementate di 1/3** con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte nel caso di redditi prodotti all'estero
- **raddoppiate** nel caso di redditi prodotti in Paesi black list (art. 1, c. 8 D. Lgs. 471/1997).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le sanzioni sull'omessa/irregolare compilazione del quadro RW hanno natura tributaria e pertanto non vi sono dubbi sull'operatività del **ravvedimento operoso**.

Si fa presente che:

- presupposto per fare ricorso a tale istituto è la valida presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in tale caso si può, infatti, ritenere che la mancata presentazione del quadro RW non costituisca un'omessa presentazione ma, dato che il modello RW è visto come un quadro integrante della dichiarazione, la correzione (regolarizzazione) dei pregressi periodi d'imposta può essere assimilata ad una dichiarazione integrativa per cui sarà applicata la sanzione amministrativa di € 250 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997) nel caso di sola regolarizzazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale.



Nota: si ritiene, tra l'altro, possibile che il ravvedimento operoso sia applicabile anche nell'ipotesi in cui sia stato presentato il modello 730, in assenza del quadro RW

RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI

Come sopra esposto nel caso in cui il contribuente presenti il quadro RW **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine, viene applicata la sola sanzione in **misura "fissa" pari a € 258**; la stessa trova applicazione anche nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa.

La regolarizzazione:

- entro 90 giorni dell'omessa presentazione del quadro RW richiede il versamento della sanzione ridotta di **€ 28,67 (258 x 1/9)**;
- oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (2016) è applicabile la sanzione ridotta dello **0,38% (3% x 1/8) ovvero dello 0,75% (6% x 1/8)**.

Va evidenziato, infine, che nel caso in cui il contribuente abbia omesso anche la dichiarazione dei redditi collegati alle attività / investimenti detenuti all'estero, è necessario provvedere anche alla regolarizzazione degli stessi, beneficiando comunque della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso

Nel seguito, si riportano, in forma tabellare, le sanzioni ridotte in caso di irregolare compilazione del quadro RW.

Termine	Violazione	Sanzione
Entro 90 giorni	Omessa presentazione del quadro RW senza imposte	€ 25,00 (1/10 di € 250)
	Tardiva presentazione del quadro RW.	€ 25,00 (1/10 di € 250)
Oltre i 90 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Dichiarazione integrativa senza imposte.	€ 32,00 (1/8 di € 250)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW.	1/8 degli importi non dichiarati (1/8 del 3% o 6%)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Dichiarazione integrativa senza imposte	€ 36,00 (1/7 di € 250)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW.	1/7 degli importi non dichiarati
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino alla decadenza del potere di accertamento	Dichiarazione integrativa senza imposte	€ 42,00 (1/6 di € 250)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW.	1/6 degli importi non dichiarati (1/6 del 3% o 6%)
Successivamente alla constatazione della violazione (PVC) fino alla notifica degli atti di liquidazione o accertamento	Dichiarazione integrativa senza imposte.	€ 50,00 (1/5 di € 250)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW.	1/5 degli importi non dichiarati (1/5 del 3% o 6%)